

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1264-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 novembre 1960

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1961 (V. Stampato n. 2645)

d'iniziativa del senatore PIOLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1961

**Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio
di distributori di carburanti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti

Articolo unico.

La tassa unica annuale dovuta per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente alla occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della Provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione e i relativi serbatoi sotterranei.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti

Articolo unico.

La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della Provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, o comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.